

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (« Legge Salvamare »). C. 1939-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	80
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	90
DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. C. 2100 Governo (Parere alle Commissioni I e IX) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	84
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019. Atto n. 104 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	84

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2019, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium Altitude Long Endurance) quali test-bed tecnologici per il potenziamento delle capacità di Intelligence, Surveillance and Reconnaissance per compiti di sicurezza e difesa. Atto n. 112 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	84
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2019, relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare. Atto n. 113 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	86
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al supporto logistico decennale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle Forze speciali della Marina militare. Atto n. 114 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	87
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri. Atto n. 115 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	88

SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.20.

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare (« Legge Salvamare »).

C. 1939-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio — Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, il cui testo iniziale è corredato di relazione tecnica, ha ad oggetto la promozione del recupero dei rifiuti in mare e dell'economia circolare. Segnala che il testo è corredato, all'articolo 10, di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intera legge.

Riguardo all'articolo 1, contenente le finalità e le definizioni, in merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare data la natura ordinamentale delle disposizioni.

In merito all'articolo 2, che prevede le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma pone espressamente i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati a carico di una nuova componente della tariffa rifiuti, la cui disciplina e definizione sono rimesse all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). In proposito, ritiene necessario acquisire conferma che, anche in fase di prima applicazione della nuova normativa, la predetta componente tariffaria aggiuntiva possa essere effettiva-

mente fissata, riscossa e assegnata alle amministrazioni interessate secondo modalità e criteri che assicurino la piena copertura delle maggiori spese derivanti dalle disposizioni nonché l'allineamento anche sul piano temporale tra le risorse in questione e gli oneri cui dovranno far fronte.

Inoltre, rileva che il comma 6 prevede « misure premiali » per il comandante del peschereccio che rispetti gli obblighi di conferimento fissati dall'articolo in esame. Evidenzia che nel corso dell'esame in sede referente è stato soppresso il richiamo alle misure premiali concernenti il « sistema di punti per infrazioni gravi », di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che istituisce un sistema di punti di penalità per il titolare della licenza di pesca che commetta determinate infrazioni: poiché la relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, nell'asserire la neutralità della disposizione collega quest'ultima anche all'applicazione del sistema di punti-penalità per infrazioni gravi, ritiene che andrebbe acquisita conferma che le misure premiali di cui al comma 8 possano tuttora essere individuate e applicate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 3, relativo alle campagne di pulizia, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la norma prevede che le campagne volontarie di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune possano essere organizzate su iniziativa dell'autorità competente o su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna.

Per quanto riguarda le campagne organizzate dalle amministrazioni pubbliche non formula osservazioni, stante la clausola di invarianza finanziaria — di cui all'articolo 10 del testo in esame — e il carattere facoltativo della previsione, per cui le amministrazioni interessate potranno provvedervi al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio.

Per quanto riguarda le campagne organizzate dai soggetti privati, che la norma assoggetta ad un regime di autorizzazione e prescrizioni da parte dell'autorità com-

petente, ritiene opportuno acquisire conferma che tale regime di assenso preventivo delle amministrazioni competenti sia idoneo ad assicurare l'osservanza della disposizione di invarianza finanziaria.

Infine, per quanto concerne la copertura dei costi di gestione associati ai rifiuti volontariamente raccolti, rileva che il comma 4 dell'articolo in esame richiama le disposizioni di cui all'articolo 2: rinvia pertanto alle osservazioni riferite al medesimo articolo 2.

Riguardo all'articolo 4, che reca norme sulla promozione dell'economia circolare, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica e della generale clausola di invarianza di cui all'articolo 10.

In merito all'articolo 5, relativo alle campagne di sensibilizzazione, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, considerata la natura facoltativa degli adempimenti indicati dalla norma, ai quali le amministrazioni interessate potranno dunque dare corso al sussistere delle necessarie disponibilità di bilancio stante la clausola generale di invarianza di cui all'articolo 10.

Riguardo all'articolo 6, che reca disposizioni sull'educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia del mare, in merito ai profili di quantificazione, al fine del rispetto della clausola di neutralità finanziaria contenuta all'articolo 10, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a verificare l'effettiva possibilità, per le amministrazioni scolastiche, di far fronte alle attività di educazione ambientale di cui alla norma in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 7, relativo alla giornata del mare, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.

In relazione all'articolo 8, concernente i materiali di ridotto impatto ambientale e il riconoscimento ambientale, in merito ai profili di quantificazione prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità di far fronte alle

disposizioni nel quadro delle risorse esistenti. Peraltro, tenuto conto che il testo originario faceva riferimento alla «certificazione ambientale», ritiene che andrebbe confermato che il sistema di «riconoscimento ambientale» previsto nel testo attuale sia anch'esso compatibile con le considerazioni svolte nella relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 9, che prevede una relazione alle Camere, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.

Relativamente all'articolo 10, che reca la clausola di invarianza finanziaria, in merito ai profili di quantificazione richiama le considerazioni svolte sulle precedenti norme concernenti l'effettiva possibilità di attuare le disposizioni in esame nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, anche al fine di compiere una approfondita disamina delle questioni problematiche richiamate dalla relatrice, reputa necessario acquisire sul provvedimento in titolo una apposita relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, ciò peraltro a motivo delle specifiche criticità evidenziate, con riferimento a singole disposizioni del testo, da una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, che deposita agli atti della Commissione (*vedi allegato*), osservando come la predetta relazione tecnica potrebbe essere approntata dai competenti uffici entro un termine ragionevolmente breve.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, concorda con la sottosegretaria Guerra in ordine alla necessità di acquisire una relazione tecnica sul testo del provvedimento in discussione.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di cinque giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 105/2019: Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

C. 2100 Governo.

(Parere alle Commissioni I e IX).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2019.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, sulla base della documentazione depositata nella precedente seduta dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2100 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 105 del 2019, recante Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

in merito agli oneri previsti dal comma 19 dell'articolo 1, recante disposizioni relative al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), nella fase di avvio della propria attività, necessiterà del supporto di università e centri di ricerca – nelle more dell'espletamento delle previste procedure concorsuali per l'assunzione di personale – posto che le attività di valutazione interesseranno una pluralità di prodotti e servizi relativi ad una vasta gamma di settori, quali energia, trasporti e salute;

nella fase iniziale dovranno inoltre essere parallelamente assicurati la progettazione e l'allestimento di laboratori per l'analisi del *software* e dell'*hardware* dei

prodotti, nonché la partecipazione a corsi di formazione tecnico-specialistica anche all'estero;

i compiti del Ministero dello sviluppo economico connessi alla predisposizione delle misure di sicurezza, di ispezione e verifica nonché di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative sono del tutto analoghi a quelli che il medesimo Ministero svolge nell'ambito delle funzioni di Autorità NIS (*Network and Information Security*) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 65 del 2018 con riferimento alle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui agli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del decreto legislativo n. 259 del 2003;

le richiamate attività pertanto verranno svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

in merito ai profili di quantificazione relativi all'articolo 2, il ricorso all'istituto del collocamento fuori ruolo, in caso di mobilità interna per far fronte alle esigenze di personale delle amministrazioni interessate, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, sebbene non sia espressamente prevista dall'articolo in esame la corrispondente indisponibilità di posti presso le amministrazioni di provenienza del personale per la durata dell'incarico, gli stessi posti sono comunque da intendersi non disponibili ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo cui « nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo »;

inoltre, in relazione agli altri istituti della cosiddetta mobilità interna alle PA (comando, distacco), le unità di personale che transitano ad altra amministrazione in virtù dei predetti istituti restano nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, rendendo pertanto

impossibile la copertura dei medesimi posti e dunque l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 3, recante disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, la previsione di misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal provvedimento in esame non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la norma non prevede che i costi siano a carico dello Stato, né prevede un ristoro da parte dello stesso;

inoltre l'attività di valutazione da parte del CVCN nell'ambito della normativa sul *Golden Power* non dovrebbe aggiungere, invece, ulteriori oneri sul CVCN oltre a quelli già previsti;

con riferimento all'articolo 6, la dinamica di spesa connessa all'utilizzo a fini di copertura finanziaria del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, con imputazione alla quota attribuita al Ministero dello sviluppo economico, è coerente con quella stimata in occasione dell'istituzione del Fondo medesimo da parte della legge di bilancio per il 2019;

l'utilizzo delle risorse del predetto Fondo, destinate alla realizzazione, allestimento e funzionamento del Centro di valutazione e certificazione nazionale, non pregiudica interventi già avviati o programmati a valere sulle stesse disponibilità;

preso atto dei dati e degli elementi forniti dal Governo in merito alla quantificazione della spesa autorizzata per l'istituzione e il funzionamento del CVCN, di cui al predetto comma 19 dell'articolo 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), con riferimento alla specifica considerazione contenuta nelle premesse della proposta di parere del relatore, secondo cui nell'ambito del provvedimento in esame i compiti del Ministero dello sviluppo economico connessi alla predisposizione delle misure di sicurezza, di ispezione e verifica nonché di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative verranno svolti a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, si limita ad evidenziare quanto in proposito riportato, invece, nella documentazione predisposta dal predetto Ministero e depositata dal rappresentante del Governo nella seduta dello scorso 9 ottobre, laddove veniva affermato che il rimborso delle spese connesse alle suddette attività di ispezione e verifica dovrebbe in ogni caso essere previsto con un distinto atto normativo di rango secondario. Al riguardo, ritiene che una simile considerazione non possa essere in alcun modo assentita, giacché la quantificazione e relativa copertura finanziaria di eventuali rimborsi spesa connessi allo svolgimento delle predette attività dovrebbero necessariamente essere oggetto di puntuale definizione nell'ambito del provvedimento in esame, in conformità a quanto del resto prescritto dalla vigente disciplina contabile.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, condividendo le osservazioni testé svolte dalla deputata Comaroli, rileva infatti come la suddetta specificazione in tema di rimborsi spesa contenuta nella citata documentazione redatta dal Ministero dello sviluppo economico non è stata inserita tra le premesse della proposta di parere, proprio in quanto non confacente ai dettami della vigente disciplina contabile.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 101.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2019.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, comunica che sullo schema di decreto in esame non risultano ancora pervenuti i prescritti pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali. Non essendovi obiezioni, dispone quindi un ulteriore rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per l'anno 2019.

Atto n. 104.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2019.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 ottobre 2019 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA chiede un ulteriore rinvio dell'esame dello schema di decreto, non essendo ancora pervenuti gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento del relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 15 ottobre 2019. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2019, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium Altitude Long Endurance) quali test-bed tecnologici per il potenziamento delle capacità di Intelligence, Surveillance and Reconnaissance per compiti di sicurezza e difesa.

Atto n. 112.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2019.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in replica alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, osserva che il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale. Chiarisce che il programma, con avvio nel 2019 e conclusione nel 2026, prevede l'acquisizione di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE, nonché il relativo sostegno logistico. Rileva, altresì, che il programma in oggetto prevede un onere stimato di circa 160 milioni di euro e la spesa graverà sui capitoli/piani di gestione n. 7120/27 e n. 7120/32 dello stato di previsione del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse iscritte alla missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », così come integrate dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e rifinanziate dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018. Conferma, infine, che l'utilizzo delle suddette risorse non è pertanto suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente.

Giuseppe BUOMPANE, *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2019, relativo all'acquisizione, compren-

siva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (*Medium Altitude Long Endurance*) quali test-bed tecnologici per il potenziamento delle capacità di *Intelligence, Surveillance and Reconnaissance* per compiti di sicurezza e difesa (Atto n. 112);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale;

il programma, con avvio nel 2019 e conclusione nel 2026, prevede l'acquisizione di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE, nonché il relativo sostegno logistico;

il programma in oggetto prevede un onere stimato di circa 160 milioni di euro e la spesa graverà sui capitoli/piani di gestione n. 7120/27 e n. 7120/32 dello stato di previsione del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse iscritte alla missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », così come integrate dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e rifinanziate dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018;

l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2019, relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare.

Atto n. 113.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2019.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in replica alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, osserva che il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale. Precisa, inoltre, che il programma, con avvio nel 2019 e conclusione nel 2030, prevede il potenziamento e l'aggiornamento della capacità di autoprotezione di velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare. Chiarisce, altresì, che il programma in oggetto prevede un onere stimato di circa 243,5 milioni di euro e la spesa graverà sui capitoli/piani di gestione n. 7120/27 e n. 7120/32 dello stato di previsione del Ministero della difesa nel-

l'ambito delle risorse iscritte alla missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », così come integrate dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e rifinanziate dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018. Conferma, infine, che l'utilizzo delle suddette risorse non è pertanto suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2019, relativo al potenziamento ed all'aggiornamento della capacità di autoprotezione dei velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare (Atto n. 113);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale;

il programma, con avvio nel 2019 e conclusione nel 2030, prevede il potenziamento e l'aggiornamento della capacità di autoprotezione di velivoli da trasporto dell'Aeronautica militare;

il programma in oggetto prevede un onere stimato di circa 243,5 milioni di euro e la spesa graverà sui capitoli/piani di gestione n. 7120/27 e n. 7120/32 dello stato di previsione del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse iscritte alla missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », così come integrate dall'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e rifinanziate dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018;

l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al supporto logistico decennale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle Forze speciali della Marina militare.

Atto n. 114.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2019.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in replica alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, osserva che il programma in esame rientra in una strategia elabo-

rata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti le attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni. Rileva, inoltre, che il programma, con avvio nel 2019 e conclusione nel 2027, prevede lo sviluppo, l'acquisizione e il supporto logistico decennale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle Forze speciali della Marina militare. Chiarisce, altresì, che il programma in oggetto prevede un onere stimato di circa 90 milioni di euro e la spesa graverà sul capitolo/piano di gestione n. 7120/32 dello stato di previsione del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse iscritte alla missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », così come integrate dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018. Conferma, infine, che l'utilizzo delle suddette risorse non è pertanto suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2019, relativo allo sviluppo, all'acquisizione ed al supporto logistico decennale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle Forze speciali della Marina militare (Atto n. 114);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti le attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;

il programma, con avvio nel 2019 e conclusione nel 2027, prevede lo sviluppo, l'acquisizione e il supporto logistico decennale di due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle Forze speciali della Marina militare;

il programma in oggetto prevede un onere stimato di circa 90 milioni di euro e la spesa graverà sul capitolo/piano di gestione n. 7120/32 dello stato di previsione del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse iscritte alla missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », così come integrate dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018;

l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri.

Atto n. 115.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2019.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA, in replica alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta, osserva che il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale. Rileva, inoltre, che il programma, con avvio nel 2020 e conclusione nel 2027, prevede l'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri. Chiarisce, altresì, che il programma in oggetto prevede un onere stimato di circa 54 milioni di euro e la spesa graverà sul capitolo/piano di gestione n. 7120/34 dello stato di previsione del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse iscritte alla missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », così come integrate dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018. Conferma, infine, che l'utilizzo delle suddette risorse non è pertanto suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2019, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri (Atto n. 115);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra in una strategia elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse complessivamente recate dal rifinanziamento del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, attraverso una bilanciata ripartizione delle stesse a favore di programmi particolarmente qualificanti sia per le esigenze di sicurezza sia per quelle afferenti la competitività industriale;

il programma, con avvio nel 2020 e conclusione nel 2027, prevede l'acquisi-

zione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri;

il programma in oggetto prevede un onere stimato di circa 54 milioni di euro e la spesa graverà sul capitolo/piano di gestione n. 7120/34 dello stato di previsione del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse iscritte alla missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », così come integrate dall'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018;

l'utilizzo delle suddette risorse, pertanto, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO

**Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare
(« Legge Salvamare »). C. 1939-A Governo.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

WR30



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPEL TORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VIII

Roma, 14 OTT. 2019

Prot. Uscita nr. 225473/2019
Rif. Prot. Entrata nr. 224000/2019
Risposta a Nota: n.

→ All'Ufficio legislativo Economia
e, p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
All'Ufficio legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: C. 1939. Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare
(Legge salva mare).

Con riferimento al provvedimento in oggetto, per quanto di competenza, si chiede l'acquisizione della relativa relazione tecnica aggiornata.

Ciò posto sul testo si rileva quanto segue.

Articolo 3: la norma prevede che tra i soggetti promotori vi siano gli enti gestori delle aree marine protette, i quali possono realizzare specifiche forme di comunicazione pubblica e apposite sessioni di educazione ambientale.

Al riguardo, si rappresenta che la relazione tecnica dovrà specificare che le attività suddette saranno svolte dagli enti gestori nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci.

Articolo 5 bis prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca realizzi presso le scuole di ogni ordine e grado attività di promozione e di sensibilizzazione in materia di ambiente e riuso dei beni.

Al riguardo si chiedono elementi volti a dimostrare l'effettività della clausola di invarianza finanziaria stabilita dall'articolo 7 del provvedimento in esame.

In assenza dei predetti elementi, si esprime parere contrario.

mg

Infine a titolo collaborativo si segnala la necessità di adeguare la denominazione del “Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo” utilizzata nell’articolo alla vigente denominazione “Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali”, secondo le modifiche introdotte dal decreto legge 21 settembre 2019, n.104.

Il Ragioniere Generale dello Stato

